

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Livio SALVEMINI

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

---

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 21 marzo 2014

In Aosta, il giorno ventuno (21) del mese di marzo dell'anno duemilaquattordici con inizio alle ore otto e tre minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

**LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN**

e gli Assessori

**Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente**

**Mauro BACCEGA**

**Luca BIANCHI**

**Joël FARCOZ**

**Antonio FOSSON**

**Pierluigi MARQUIS**

**Renzo TESTOLIN**

**Marco VIERIN**

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI \_\_\_\_\_

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **333** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE DISCIPLINANTE LE FUNZIONI DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) REGIONALE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE, TRA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, CONSIGLIO PERMANENTE DEGLI ENTI LOCALI E SOCIETÀ IN.VA. S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA.

## LA GIUNTA REGIONALE

1. richiamato il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*), e in particolare:
  - 1.1. l'articolo 33, comma 1, secondo il quale le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono fare ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi, per acquisire lavori, servizi e forniture;
  - 1.2. l'articolo 33, comma 3 bis (come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge n. 147/2013), che obbliga i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ad affidare, nell'ambito delle Unioni dei Comuni o attraverso la costituzione di appositi accordi consortili tra Comuni, a un'unica centrale di committenza le acquisizioni di lavori, servizi e forniture, a esclusione di quelle effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 (*lavori di importo inferiore a 40.000 euro, per i quali è consentito l'affidamento diretto*) e al secondo periodo del comma 11 (*servizi/forniture di importo inferiore a 40.000 euro, per i quali è consentito l'affidamento diretto*) dell'articolo 125;
2. richiamata la legge regionale 8 aprile 2013, n. 8 (*Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015*), e in particolare:
  - 2.1. l'articolo 21, comma 2, che ha sostituito l'articolo 3 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (*Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica*) ampliando l'oggetto sociale di IN.VA. S.p.A., alla quale è stato attribuito, oltre alla realizzazione e alla gestione del sistema informativo dei propri soci, il compito di svolgere le funzioni di centrale unica di committenza di cui all'articolo 33 del decreto legislativo in 1), in favore dei soggetti che hanno acquisito la qualità di soci azionisti;
  - 2.2. l'articolo 28, ai sensi del quale:
    - l'obbligo di cui al punto 1.2 si applica, nei Comuni valdostani, alle gare bandite successivamente al 31 dicembre 2013;
    - dall'obbligo di cui al punto 1.2 sono escluse le acquisizioni di importo inferiore a euro 40.000;
    - per la gestione comunale associata delle procedure di gara, in luogo delle unioni di comuni e degli accordi consortili, i Comuni valdostani possono avvalersi delle forme collaborative previste dal titolo I, parte IV, della legge regionale 7 dicembre 1995, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*) o di società a totale partecipazione pubblica che svolgono le funzioni di centrali di committenza in ambito regionale;
3. richiamata la propria deliberazione n. 865 del 17 maggio 2013, con la quale sono state approvate le linee d'indirizzo attuative dell'articolo 3 della citata legge regionale n. 81/1987, finalizzate all'avvio delle funzioni di CUC regionale da parte di IN.VA. S.p.A.;
4. considerato che nelle predette linee d'indirizzo è stato stabilito, tra l'altro, che:
  - 4.1. IN.VA. S.p.A. opererà con funzioni di CUC regionale limitatamente alle acquisizioni di forniture e di servizi;
  - 4.2. le funzioni di cui al punto 4.1 sono le seguenti:
    - gestore della piattaforma MEVA (Mercato elettronico della Valle d'Aosta);
    - amministrazione aggiudicatrice su modello CONSIP;
    - stazione appaltante;

- 4.3. l'attivazione della CUC regionale presuppone e necessita l'espletamento di alcuni adempimenti preparatori, tra i quali la definizione delle strategie operative, l'individuazione delle risorse da dedicare al progetto e la condivisione del modello organizzativo dettagliato;
- 4.4. le risorse finanziarie necessarie per avviare e gestire la CUC regionale sono stimabili, indicativamente, nei seguenti valori:
  - euro 300.000/anno, IVA esclusa, per il finanziamento dei costi di struttura;
  - euro 50.000/anno, IVA esclusa, per il finanziamento dei costi di gestione, manutenzione ed evoluzione della piattaforma informatica MeVA;
5. ritenuto, pertanto, opportuno approvare una convenzione per regolamentare i rapporti tra Regione Autonoma Valle d'Aosta, Consiglio Permanente degli Enti locali e IN.VA. S.p.A. e per individuare l'oggetto e le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi che saranno prestati dalla stessa IN.VA. S.p.A. in qualità di CUC regionale;
6. ritenuto opportuno attribuire alla struttura Attività contrattuale della Presidenza della Regione la vigilanza e il controllo sul rispetto della convenzione di cui al punto 5 e le funzioni di raccordo tra la CUC e le altre strutture organizzative della Regione;
7. visto lo schema di "*Convenzione disciplinante le funzioni della Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale per l'acquisizione di servizi e forniture*" e ritenuto di approvarlo;
8. acquisito il parere favorevole dell'Assemblea del Consiglio Permanente degli Enti Locali nella seduta del 18 marzo 2014;
9. richiamata la propria deliberazione n. 2186 in data 31 dicembre 2013, concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2014/2016 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2014 e di disposizioni applicative;
10. visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Segretario generale della Regione e dal dirigente della Struttura attività contrattuale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta del Presidente della Regione;

ad unanimità di voti favorevoli,

#### DELIBERA

1. di approvare lo schema di "*Convenzione disciplinante le funzioni della Centrale unica di committenza (CUC) regionale per l'acquisizione di servizi e forniture*", tra Regione Autonoma Valle d'Aosta, Consiglio Permanente degli Enti Locali e società IN.VA. S.p.A., allegato alla presente deliberazione e della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di sostituire il "*Modello indicativo di convenzione con gli enti*" approvato in allegato alla propria deliberazione n. 865 del 17 maggio 2013, con l'"*Atto di adesione*" allegato alla Convenzione di cui al punto 1;
3. di impegnare, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, la spesa di euro 427.000,00 (quattrocentoventisettemila/00) a valere sul Capitolo 50112 denominato "Spese per il rimborso a INVA degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle funzioni di centrale unica di committenza" - richiesta di spesa n. 19680 "Spese per il rimborso a INVA degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle funzioni di centrale unica di committenza" nell'ambito

dell'UPB 1.3.10.10 (Servizi e spese generali), del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2014/2016, che presenta la necessaria disponibilità;

4. di incaricare il Dipartimento Personale e organizzazione di predisporre gli atti necessari a integrare le funzioni assegnate alla struttura Attività contrattuale, di cui alle proprie deliberazioni nn. 578/2012 e 1255/2013, con i compiti attribuiti dalla Convenzione di cui al punto 1, anche al fine di consentire il puntuale espletamento dei necessari compiti di raccordo con la sezione regionale dell'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

# CONVENZIONE DISCIPLINANTE LE FUNZIONI DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) REGIONALE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

## TRA

la Regione Autonoma Valle d'Aosta (di seguito "Regione"), con sede in Aosta - Piazza Deffeyes n. 1, codice fiscale 80002270074, nella persona del Presidente Augusto Rollandin, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente,

il Consiglio Permanente degli Enti Locali (di seguito CPEL), con sede in Aosta - Piazza Narbonne n. 16, codice fiscale 91045290078, nella persona del Presidente Bruno Giordano, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, essendo a ciò autorizzato in forza del parere dell'Assemblea del CPEL del 18/03/2014,

## E

la società IN.VA. S.p.A. (di seguito "INVA"), con sede in Brissogne - Loc. L'Île-Blonde n. 5, codice fiscale e partita IVA 00521690073, nella persona del Direttore Generale Enrico Zanella, domiciliato per la carica presso la sede della Società

### **premesse che:**

- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*) prevede:

a) all'articolo 3, comma 34, la "centrale di committenza" quale amministrazione aggiudicatrice che:

- acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori;
- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori;

b) all'articolo 33, comma 1, che gli enti aggiudicatori possono fare ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi, per acquisire lavori, servizi e forniture, mentre il successivo comma 3 bis del medesimo articolo - come da ultimo modificato dal comma 343, dell'articolo 1 della legge 147/2013 impone ai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti l'obbligo di affidare, nell'ambito delle Unioni dei Comuni o attraverso la costituzione di appositi accordi consortili tra Comuni, a un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, ad esclusione delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125;

- la legge regionale 8 aprile 2013, n. 8 (*Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015*), all'articolo 28 prevede che:

- a) l'obbligo di cui all'articolo 33, comma 3bis del d. lgs. 163/2006 si applica, per i Comuni valdostani, alle gare bandite successivamente al 31 dicembre 2013, limitatamente agli appalti di servizi e forniture;
  - b) sono escluse dall'obbligo di affidarsi a un'unica centrale di committenza, le acquisizioni di importo inferiore a euro 40.000;
  - c) i Comuni valdostani possono avvalersi delle forme collaborative previste dal titolo I, parte IV, della legge regionale 7 dicembre 1995, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*) o di società a totale partecipazione pubblica che svolgono le funzioni di centrali di committenza in ambito regionale;
- la legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (*Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica*) e, in particolare, l'articolo 3 - come modificato dall'articolo 21, comma 2, della legge regionale n. 8/2013 - individua come oggetto sociale di INVA SpA, oltre alla realizzazione e alla gestione del sistema informativo dei propri soci, lo svolgimento delle funzioni di Centrale unica di committenza di cui all'articolo 33 del d. lgs. n. 163/2006, in favore dei soggetti individuati dall'articolo 2 della l.r. n. 81/1987 (Regione, enti locali, enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, società interamente partecipate, anche indirettamente, Azienda USL) che hanno acquisito la qualità di soci azionisti;
  - la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*), ha istituito il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL) quale organismo di rappresentanza degli enti locali della Valle d'Aosta, con compiti di valutazione e proposta in ordine alle tematiche di interesse generale degli enti locali. In particolare, ai sensi dell'articolo 67 di tale legge regionale, la Regione e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso della Giunta regionale e del CPEL;
  - la deliberazione della Giunta regionale n. 865 del 17 maggio 2013 ha approvato le linee di indirizzo attuative dell'articolo 3 della legge regionale n. 81/1987, finalizzate all'avvio delle funzioni di Centrale Unica di Committenza regionale da parte di INVA S.p.A. per l'acquisizione di servizi e forniture,

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 – Oggetto della convenzione**

1. In conformità alle linee d'indirizzo approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 865 del 17 maggio 2013, la presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Regione autonoma Valle d'Aosta, gli Enti locali e la Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale per l'acquisizione di servizi e forniture nonché l'oggetto e le modalità di svolgimento dell'attività e dei servizi di quest'ultima nei confronti degli Enti convenzionati (Regione, Enti locali, enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, società interamente partecipate, anche indirettamente, Azienda USL).

2. Rimane impregiudicato l'esercizio da parte della società INVA delle funzioni di realizzazione e gestione del sistema informativo dei propri soci azionisti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 81/1987.

## **CAPO I - FUNZIONI DI GESTIONE DEL MEVA (Mercato elettronico della Valle d'Aosta)**

### **Articolo 2-Piattaforma MeVA**

1. La CUC gestisce la piattaforma informatica MeVA, che eroga servizi di eProcurement in modalità telematica.
2. La Regione e gli Enti convenzionati effettuano acquisti di servizi e forniture offerti dagli operatori economici accreditati al MeVA e si avvalgono del supporto della CUC in termini di formazione e consulenza per la razionalizzazione degli acquisti e per l'utilizzo della piattaforma informatica.
3. La CUC si impegna ad attivare tempestivamente sul MeVA le categorie e le caratteristiche merceologiche di particolare interesse per la Regione e gli Enti convenzionati.
4. Rimane ferma la possibilità per la Regione e per gli Enti convenzionati di effettuare i propri acquisti attraverso altri mercati elettronici di cui all'articolo 328 del Codice dei contratti.

## **CAPO II - FUNZIONI DI "CONSIP" REGIONALE**

### **Articolo 3 - CUC con funzioni di Consip regionale**

1. Per l'approvvigionamento di servizi e forniture ripetutamente e ampiamente utilizzati e aventi caratteristiche standardizzabili, la CUC provvede a esperire le procedure di gara mediante la centralizzazione delle committenze, finalizzata alla stipula di convenzioni-quadro.
2. La CUC negli atti di gara dovrà indicare che agisce quale centrale di committenza e che tutti gli Enti convenzionati potranno usufruire delle prestazioni contrattuali al valore di aggiudicazione, per i quantitativi e per i tempi stabiliti nella procedura di affidamento.
3. Ogni struttura dirigenziale di primo livello della Regione per il tramite della struttura di cui all'articolo 15 e ogni Ente convenzionato manifestano direttamente alla CUC le rispettive necessità entro il 28 febbraio di ogni anno.
4. Le necessità rappresentate tardivamente, fatte salve eventuali urgenze non manifestabili entro il termine di cui al comma 3, sono prese in carico dalla CUC solo dopo l'evasione delle richieste pervenute nel rispetto della scadenza stabilita.
5. Tutte le funzioni di Responsabile unico del procedimento sono espletate dalla CUC, alla quale spetta anche il compito di monitorare la gestione delle convenzioni-quadro, attivando un sistema di controllo delle forniture e di rispetto dei livelli di servizio concordati con gli operatori economici. Nell'ambito dell'attività di controllo la CUC può procedere anche all'applicazione di penali.

### **Articolo 4 - Centralizzazione delle gare**

1. La CUC, al fine di centralizzare le gare, è tenuta ad effettuare un'analisi degli acquisti programmati aventi caratteristiche standardizzabili. Le priorità per la

scelta dei beni e dei servizi da acquisire sono esplicitate in un documento programmatico da sottoporre ad approvazione della Giunta regionale previa intesa con il CPEL.

2. La CUC, allo scopo di promuovere l'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di servizi e forniture, predispone uno scadenziario dei contratti degli Enti convenzionati.
3. La Regione e gli Enti convenzionati, nel rispetto delle singole autonomie, si impegnano ad adottare strumenti regolamentari omogenei così da favorire l'azione sinergica della CUC.

## **CAPO III- FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE**

### **Articolo 5 – Modalità di devoluzione delle procedure di gara**

1. Per le acquisizioni di importo superiore a euro 40.000,00, non standardizzabili e per le quali non si ricorra al mercato elettronico (MeVA o altra piattaforma elettronica), su specifica richiesta della Regione e degli Enti convenzionati, la CUC cura l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento di servizi e forniture, fino all'aggiudicazione definitiva. Gli Enti convenzionati diversi da quelli previsti dall'articolo 28 della legge regionale n. 8/2013 possono stabilire, con l'atto di adesione di cui all'articolo 14, soglie diverse per il ricorso obbligatorio alla CUC.
2. La Regione e gli Enti convenzionati inoltrano alla CUC, entro il 31 gennaio di ogni anno, un elenco nel quale sono riportati i servizi o le forniture riconducibili alla categoria di cui al comma 1, che devono essere acquisiti nel corso dell'anno. Nell'elenco devono essere riportati anche i nominativi dei responsabili del procedimento e il termine ultimo entro cui devono essere avviate le procedure di gara.
3. La CUC è tenuta a predisporre il bando, il disciplinare di gara e ogni altro atto preparatorio, in relazione alla modalità di selezione del contraente, e ad avviare le procedure di affidamento entro 30 giorni dalla ricezione del modulo di richiesta di cui all'articolo 6.
4. Eventuali necessità di acquisto di servizi e forniture non riportate nell'elenco di cui al comma 2 sono prese in carico dalla CUC, previo accordo con gli Enti convenzionati sulla tempistica per l'avvio delle procedure di gara.

### **Articolo 6- Obblighi dell'Ente convenzionato**

1. La Regione o l'Ente convenzionato adotta la determina a contrarre nella quale è indicato, tra l'altro, il criterio di scelta dell'offerta (prezzo più basso od offerta economicamente più vantaggiosa).
2. La documentazione da trasmettere alla CUC, assunta nel rispetto della normativa vigente, è la seguente:
  - a) modulo di richiesta di avvio della procedura per il servizio o la fornitura nel quale devono essere riportati, in caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, l'indicazione del contenuto e delle modalità di formulazione dell'offerta tecnica, eventuali limiti massimi di



pagine ed ogni altro elemento utile ai fini della selezione degli operatori economici;

- b) determina a contrarre;
  - c) capitolato speciale d'appalto;
  - d) se richiesto, il documento unico di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI).
3. La Regione o l'Ente convenzionato provvede alla stipulazione del contratto. A decorrere dalla stipulazione del contratto tutti i rapporti giuridici, derivanti dall'esecuzione dello stesso, intercorrenti con l'appaltatore sono di esclusiva competenza della Regione o dell'Ente convenzionato.

### **Articolo 7 - Responsabile Unico del Procedimento**

1. Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell'articolo 10 del d. lgs. 163/2006, sono in capo alla Regione o all'Ente convenzionato.
2. Nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari il R.U.P. provvede all'acquisizione del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP).
3. La CUC è tenuta a comunicare alla Regione o all'Ente convenzionato, entro il termine di 5 giorni, il nominativo del responsabile del sub procedimento ex articolo 9 della l.r. 19/2007 ovvero articolo 5 della l. 241/1990.
4. I rapporti tra il responsabile del procedimento di cui all'articolo 10 del d. lgs. 163/2006 e il responsabile di cui articolo 9 della l.r. 19/2007 ovvero articolo 5 della l. 241/1990, devono essere improntati alla massima collaborazione finalizzata al raggiungimento di un unico migliore risultato.

### **Articolo 8- Obblighi della CUC**

1. La CUC procede nei termini previsti dall'articolo 5 all'espletamento delle procedure di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività:
  - a) collabora, se richiesto dalla Regione o dall'Ente convenzionato, all'individuazione delle procedure di gara per la scelta del contraente e alla predisposizione del capitolato speciale d'appalto;
  - b) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa;
  - c) nomina, d'intesa con la Regione o l'Ente convenzionato, la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
  - d) provvede all'aggiudicazione definitiva;
  - e) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio, anche in collaborazione, ove necessario, con la Regione o con l'Ente convenzionato..
2. La CUC informa costantemente la Regione o l'Ente convenzionato di ogni sviluppo inerente la procedura di gara.

3. La CUC, completata la procedura di aggiudicazione, trasmette alla Regione o all'Ente convenzionato copia integrale del fascicolo relativo all'intera procedura di gara, unitamente all'atto di aggiudicazione definitiva ai fini della stipula del relativo contratto e alle risultanze delle verifiche relative al possesso dei requisiti.
4. Qualora tra l'adozione del provvedimento di aggiudicazione e la stipulazione del contratto emergesse la necessità di intervenire sulla procedura di affidamento con eventuali atti di annullamento, la competenza è della CUC.

### **Articolo 9 – Commissione giudicatrice**

1. La commissione giudicatrice di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) è composta ai sensi dell'articolo 84 del d.lgs. 163/2006.
2. La Regione o l'Ente convenzionato può indicare i nominativi dei componenti della commissione designati fra i propri dipendenti, nonché prevedere limiti per la spesa complessiva connessa al rispettivo funzionamento nel caso di nomina di membri esterni. L'individuazione dei soggetti dovrà avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, tenuto conto della professionalità necessaria e previa verifica di inesistenza di cause di incompatibilità.

### **Articolo 10 – Comunicazioni all'Osservatorio regionale e all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici**

1. La CUC mantiene adeguati rapporti con la Regione e gli Enti convenzionati affinché questi possano provvedere al corretto adempimento degli obblighi nei confronti dell'Osservatorio regionale e dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti pubblici.

## **CAPO IV – DISPOSIZIONI GENERALI e FINALI**

### **Articolo 11- Decorrenza e durata della convenzione**

1. La presente Convenzione, decorrente dal giorno della sua sottoscrizione, ha durata fino al 31 dicembre 2016 e potrà essere rinnovata alla sua scadenza.
2. La Regione e gli Enti locali possono recedere in qualsiasi momento con formale preavviso che dovrà pervenire alla CUC entro il termine minimo di 30 giorni. Sono fatte salve, in ogni caso, le procedure di gara in corso.

### **Articolo 12 – Comunicazioni e rapporti giuridici**

1. Le comunicazioni tra Regione o Ente convenzionato e CUC avvengono tramite posta elettronica, posta certificata o altro strumento informatico elettronico e sono improntate alla massima semplificazione.

### **Articolo 13 – Rapporti finanziari e personale**

1. Per l'espletamento delle funzioni di CUC, come definite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 865 del 17 maggio 2013 e dalla presente convenzione, la Regione corrisponderà a INVA fino a un massimo di euro 300.000,00, IVA esclusa, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, oltre a euro 50.000,00/anno, IVA esclusa, per la gestione della piattaforma MeVA negli anni 2014, 2015 e 2016. Tutte le spese sostenute da INVA per l'esercizio delle funzioni di CUC dovranno essere rendicontate alla Regione a costi reali.

2. Il predetto importo annuo sarà proporzionalmente ridotto qualora risorse umane attualmente operanti presso la Regione o gli Enti convenzionati confluiscono nella dotazione organica della CUC o presso di essa siano temporaneamente impiegate.
3. I versamenti a INVA saranno effettuati con le seguenti modalità:
  - a. un primo versamento, in misura pari a euro 100.000,00 - a riconoscimento dell'attività preparatoria già espletata da INVA - ad avvenuta sottoscrizione della presente convenzione;
  - b. in forma posticipata, ad avvenuta approvazione da parte della Regione della rendicontazione semestrale di spesa predisposta da INVA al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.
4. L'emissione delle fatture seguirà l'approvazione di cui alla precedente lettera b) e il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34, comma 35, del d.l. 179/2012 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito nella legge 221/2012, le spese per la gestione delle gare relative ad ogni singolo appalto, quali le pubblicazioni, i compensi a commissari ecc., saranno rimborsate trimestralmente alla CUC dalla Regione o dagli Enti convenzionati che, rispettivamente, ne avranno richiesto l'espletamento, sulla base di idonea rendicontazione.

#### **Articolo 14 - Modalità di adesione degli Enti convenzionati**

1. Gli Enti convenzionati comunicano la volontà di servirsi della CUC per l'acquisizione di servizi e forniture utilizzando l'atto di adesione allegato alla presente Convenzione. La predetta comunicazione, per gli Enti locali, è prodotta entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

#### **Articolo 15- Vigilanza e controllo**

1. La CUC è tenuta ad adottare ogni strumento idoneo per assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività.
2. Per la Regione, le attività di vigilanza e di controllo sul rispetto della presente convenzione dalla CUC sono svolte dalla Struttura attività contrattuale, che svolgerà anche la funzione di raccordo tra la CUC e le competenti strutture regionali.
3. Per gli Enti convenzionati, l'attività di vigilanza e controllo è svolta dal segretario o dal Dirigente/Responsabile del Servizio che ogni Ente individuerà e comunicherà alla CUC.

#### **Articolo 16 - Clausola valutativa**

1. Ai fini di valutare l'impatto e l'efficacia dell'azione della CUC nella prima fase di avvio, è costituito un comitato tecnico paritetico, composto da:
  - a) segretario generale della Regione;
  - b) dirigente della struttura regionale Attività Contrattuale;
  - c) segretario comunale di Aosta;
  - d) due rappresentanti del CPEL;
  - e) direttore generale dell'INVA o loro sostituti.

2. Il comitato tecnico potrà essere integrato da altri rappresentanti della Regione o degli Enti convenzionati.
3. Il comitato tecnico si riunirà almeno due volte nel corso dell'anno e potrà essere convocato in qualsiasi momento, su iniziativa congiunta o di uno solo dei suoi componenti, al fine di valutare l'andamento dell'attività della CUC, anche con riferimento all'efficacia in termini di funzionalità ed economicità dei servizi espletati e di comparazione tra spesa sostenuta dalla CUC e quella sostenuta dai singoli enti prima dell'avvio della CUC. Il comitato tecnico potrà formulare anche proposte per la riorganizzazione della CUC e di modifica della presente convenzione.
4. La segreteria del comitato tecnico è assicurata dalla struttura regionale Attività contrattuale.

### **Articolo 17 - Trattamento dei dati**

1. Tutti i dati personali sono utilizzati dai soggetti aderenti alla presente convenzione per le finalità attinenti all'esecuzione e al monitoraggio della convenzione stessa e degli obblighi legali ad essa connessi, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia.
2. La CUC si impegna a procedere al trattamento dei dati nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 196/2003 durante l'intero processo di erogazione dei servizi e a non diffondere presso terzi i dati e le informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento delle attività. A tal fine, ai sensi dell'articolo 4 del decreto citato, la Regione e gli Enti convenzionati agiscono in qualità di titolari e la CUC quale incaricato del trattamento dei dati.

### **Articolo - 18 Disposizioni transitorie**

1. In sede di prima applicazione, limitatamente all'anno 2014, si conviene quanto segue:
  - a) l'elenco di cui all'articolo 5 è trasmesso dalla Regione entro 60 giorni decorrenti dalla data della sottoscrizione della presente convenzione, per gli Enti convenzionati l'elenco è trasmesso entro 60 giorni dall'atto di adesione di cui all'articolo 14;
  - b) la Regione ricorre alla CUC per gli affidamenti sopra soglia (> euro 207.000,00) e per quelli di importo compreso tra euro 40.000,00 ed euro 207.000,00 solo se programmabili;
  - c) il termine entro cui la Regione e gli Enti convenzionati manifestano le necessità di cui all'articolo 3, comma 3, è posticipato al 30 di giugno;
  - d) le procedure di gara già avviate alla data di sottoscrizione della presente convenzione sono sottratte alla disciplina della stessa.

### **Articolo 19 - Controversie**

1. Per la regolamentazione dell'eventuale contenzioso vertente sull'attuazione della presente Convenzione, si stabilisce la competenza del Foro di Aosta.
2. Le parti si impegnano, in ogni caso, ad assicurare forme efficaci e costanti di collaborazione e informazione, al fine di prevenire l'insorgere di controversie.

## Articolo 20 - Registrazione

1. La presente convezione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto in triplice originale.

Aosta, il

Per la Regione autonoma Valle d'Aosta  
Il Presidente  
(Augusto ROLLANDIN)

---

Per il Consiglio Permanente degli Enti locali  
Il Presidente  
(Bruno GIORDANO)

---

Per IN.VA. S.p.A.  
Il Direttore Generale  
(Enrico ZANELLA)

---

## ATTO DI ADESIONE

alla Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale per l'acquisizione di servizi e forniture, di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 81/1987, come modificato dall'articolo 21, comma 2, della l.r. n. 8/2013.

Il/la sottoscritto/a

nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

nella sua qualità di

autorizzato/a giusta

ad impegnare legalmente e formalmente con il presente atto per (*ente*)

Codice Fiscale

Partita IVA

con sede legale in

domicilio

indirizzo di posta elettronica

indirizzo di posta elettronica certificata

Fax

### **preso atto**

che ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (*Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica*) - come modificato dall'articolo 21, comma 2, della legge regionale n. 8/2013 - è stato ampliato l'oggetto sociale di IN.VA. S.p.A. prevedendo, oltre alla realizzazione e alla gestione del sistema informativo dei propri soci, che essa svolga le funzioni di committenza di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 163/2006, in favore dei soggetti individuati dall'articolo 2 della l.r. n. 81/1987 (Regione, enti locali, enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, società interamente partecipate, anche indirettamente, Azienda USL) che hanno acquisito la qualità di soci azionisti;

che con deliberazione della Giunta regionale n. 865 del 17 maggio 2013 sono state approvate le linee d'indirizzo attuative del citato articolo 3 della l.r. n. 81/1987, finalizzate all'avvio delle funzioni di CUC regionale da parte di IN.VA. S.p.A.;

che con la convenzione stipulata in data ..... sono stati regolati i rapporti tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta, il Consiglio Permanente degli Enti Locali e IN.VA. S.p.A., quest'ultima in qualità di CUC regionale per l'acquisizione di servizi e forniture;

che ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*) - come da ultimo modificato dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti hanno l'obbligo di affidare a un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni di comuni, ove

esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici e che, in alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

che ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 8 (*Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015*):

- l'obbligo di affidarsi a un'unica centrale di committenza si applica, per i Comuni valdostani, alle gare bandite successivamente al 31 dicembre 2013;
- sono escluse dall'obbligo di affidarsi a un'unica centrale di committenza le acquisizioni di importo inferiore a euro 40.000;
- in luogo delle unioni di comuni e degli accordi consortili, i Comuni valdostani potranno avvalersi delle forme collaborative previste dal titolo I, parte IV, della legge regionale 7 dicembre 1995, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*) o di società a totale partecipazione pubblica che svolgono le funzioni di centrali di committenza in ambito regionale;

tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente atto di adesione,

### **dichiara**

di aderire alla Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale per l'acquisizione di servizi e forniture, come sopra individuata;

di essere edotto sul contenuto delle disposizioni normative in materia e, in particolare, di quelle citate in premessa;

### **si impegna, ad ogni effetto di legge,**

a utilizzare i servizi della CUC regionale e la piattaforma telematica MeVA per l'espletamento delle gare telematiche per l'acquisizione di servizi e forniture;

ad accettare che la CUC regionale nomini il responsabile del sub procedimento di gara fino alla fase di aggiudicazione definitiva;

a nominare tempestivamente, per ogni procedimento di gara telematica, un referente che rappresenti l'ente per le fasi procedurali di propria competenza e sia responsabile dell'invio dei dati richiesti secondo le modalità definite dalla CUC regionale;

a osservare quanto contenuto nel presente atto di adesione;

ad adempiere agli obblighi previsti per la comunicazione alla CUC regionale dei dati necessari per l'esatto adempimento dei servizi richiesti;

### **accetta**

che il presente atto di adesione sia reso esecutivo con la sottoscrizione da parte del legale rappresentante della CUC regionale;

che l'atto di adesione abbia una durata massima di tre anni a partire dalla sottoscrizione del medesimo e si estenda a ulteriori contratti di gestione delle procedure telematiche di acquisto che la CUC regionale stipulerà con la Regione Autonoma Valle d'Aosta;

che il presente atto di adesione possa essere risolto in qualsiasi momento dall'ente o dalla CUC regionale con un preavviso di 15 giorni da inviarsi dopo la chiusura e la definizione dei procedimenti di affidamento in corso;

## **prende atto**

che i dati dei quali la CUC regionale e l'ente entreranno in possesso con il presente atto e attraverso tutta la documentazione inerente ai procedimenti e ai servizi sopra menzionati saranno trattati nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Con l'apposizione della firma sul presente atto dichiara, infine, integralmente letto e approvato il suo contenuto.

Per l'Ente

Lì,

Per la CUC regionale

Lì,